



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

N°8 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
--------------------	-------------------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023 RELATIVE A CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL CANONE MERCATALE
---------	---

Oggi **venti** del mese di **gennaio** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **13:15**, convocata in seguito a regolari inviti si è riunita la Giunta Comunale così composta:

		Presenti/Assenti
Ceretta Alessandro	SINDACO	Presente
NEGRO GIOVANNA	VICESINDACO	Presente
GODI RICCARDO	ASSESSORE	Presente
CARLI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BOSEGGIA DEBORA	ASSESSORE	Presente

5	0
---	---

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il segretario comunale Rossetti Gianluigi.

Ceretta Alessandro nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023 RELATIVE A CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL CANONE MERCATALE
----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

VISTE le disposizioni del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale prevede che "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/03/2021, con la quale è stato istituito il Canone unico patrimoniale ed è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 secondo cui "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI i commi 826, 827, 829, 831 della L. 160/2019, che riportano le tariffe standard del nuovo canone unico patrimoniale, che per i comuni fino a 10.000 abitanti, come il Comune di Arcole, sono le seguenti:

- c. 826: in caso di occupazione o di diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per **l'intero anno solare** la tariffa standard per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari a € 30,00
- c. 827: in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per **un periodo inferiore all'anno solare** la tariffa standard giornaliera per i comuni fino a 10.000 abitanti è pari a € 0,60

- c. 829: in caso di **occupazioni di sottosuolo** la tariffa standard di cui al c. 826 è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del **sottosuolo con serbatoi** la tariffa standard (ridotta a un quarto) va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard (ridotta a un quarto) è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri, ammettendo la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità
- c. 831: in caso di **occupazioni con cavi e condutture**, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive al soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria pari a € 1,50 per i comuni fino a 20.000 abitanti. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a € 800. Tale canone si intende comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 03/12/2021 di approvazione delle tariffe per l'anno 2022 relative al Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e al canone mercatale;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 le tariffe approvate per l'anno 2022;

RICHIAMATE le linee guida per lo svolgimento di sedute di Giunta Comunale con mezzi telematici assunte al protocollo n. 12141 in data 03.09.2022;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

Tutto ciò premesso;

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi ai sensi della normativa vigente:

D E L I B E R A

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI CONFERMARE per l'anno 2023 le tariffe per il canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria, di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale, come da prospetto Allegato "A" allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
3. DI DARE ATTO che tali tariffe decorrono dal 1 Gennaio 2023;
4. Di dare atto che la presente deliberazione è stata assunta durante una seduta di giunta comunale tenutasi in videoconferenza (Ceretta e Negro in presenza, Godi, Carli e Boseggia in videoconferenza);

SUCCESSIVAMENTE, il presente provvedimento con separata ed unanime votazione che riporta il medesimo esito, viene dichiarato urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	CANONE UNICO PATRIMONIALE: APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2023 RELATIVE A CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E AL CANONE MERCATALE
----------------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il SINDACO
Ceretta Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il segretario comunale
Rossetti Gianluigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.